



DELIBERA N° 41 del 11/12/07

Area Direzione Generale

Data pubblicazione 07/01/08

Data esecutività 11/12/07

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 11/12/2007

Oggetto: Adozione di norme regolamentari di disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni all'Istituto e sul conferimento di incarichi in via diretta .

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, possono conferire ad esperti di provata competenza incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti dalla medesima disposizione richiamati;

Richiamato il comma 6 bis dell'art. 7 sopra citato, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Vista la bozza di “Norme regolamentari di disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni all'Istituto e sul conferimento di incarichi in via diretta” allegata sub “A” alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la bozza di norme regolamentari di cui sopra presenta i contenuti richiesti dal citato articolo 7 comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

Visto lo Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 22 dicembre 2004 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 69 del 12 maggio 2005 (rettificato con decreto n. 115 del 5 luglio 2005), ed in particolare l'art. 8 in merito alla propria competenza;

a voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa

1. di adottare le “Norme regolamentari di disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni all'Istituto e sul conferimento di incarichi in via diretta” il cui testo costituisce l'allegato “A” alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Anna Maria Bertazzoni)

Il Presidente
(Alessandra Maggi)

**NORME REGOLAMENTARI DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI
ESTERNI ALL'ISTITUTO E SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto delle norme regolamentari.....	1
Art. 2 – Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione: modalità di iscrizione.....	1
Art. 3 – Disciplina dell'Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione.....	1
Art. 4 – Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione.....	2
Art. 5 - Commissione permanente di valutazione e procedura comparativa	2
Art. 6 – Pubblicazione degli esiti della procedura.....	3
Art. 7 - Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta - senza previo esperimento di procedura comparativa.....	3
Art. 8 - Conferimento dell'incarico di collaborazione e sua formalizzazione	3

Art. 1 – Oggetto delle norme regolamentari

1. Le presenti norme regolamentari disciplinano le procedure comparative per il conferimento ad esperti esterni di incarichi di collaborazione presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, in applicazione dell'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché le ipotesi di conferimento di incarichi in via diretta.
2. Le presenti norme regolamentari non si applicano agli incarichi professionali di progettazione di lavori pubblici, di direzione lavori e di collaudo, che sono disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, e neppure agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Istituto, ed a quelli di assistenza fiscale e del lavoro, che restano affidati in via fiduciaria.

Art. 2 – Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione: modalità di iscrizione

1. L'Ente attiva, entro il termine di trenta giorni dalla approvazione delle presenti norme regolamentari, un Albo di candidati disponibili per eventuali collaborazioni e consulenze, suddiviso in Sezioni per Aree tematiche, mediante avviso pubblicato sul sito www.istitutodegliinnocenti.it.
2. A partire dalla data di pubblicazione dell'avviso, ogni interessato in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 potrà richiedere l'iscrizione all'Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione dell'Istituto.
3. La domanda, redatta su apposito modello scaricabile dal sito di cui sopra, dovrà essere inviata all'Istituto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovrà essere corredata di curriculum vitae, datato e firmato, contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con particolare riferimento al triennio precedente.

Art. 3 – Disciplina dell'Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione

1. L'Albo è aperto ad esperti in possesso di specifica esperienza professionale, almeno biennale, nelle Aree tematiche di attività dell'Istituto.
2. L'Albo avrà validità fino al 31 dicembre 2012 e sarà possibile chiedere l'iscrizione allo stesso in ogni momento del suo periodo di validità.
3. Decorsi venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di attivazione dell'Albo, e successivamente ogni sei mesi, si riunirà, ai fini della formazione dell'Albo e del suo aggiornamento, la Commissione permanente di valutazione di cui al seguente articolo 5, la quale determinerà l'idoneità ai fini dell'iscrizione dei profili derivanti dalle domande presentate che siano pervenute entro le ore 12,00 del giorno antecedente la data di convocazione della Commissione. La verifica dei requisiti sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La Commissione respingerà la richiesta di iscrizione all'Albo in caso di mancanza o insufficienza dei requisiti richiesti, ovvero per l'esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto con l'Ente.
5. Le domande corredate di documentazione incompleta saranno respinte qualora il richiedente non provveda alla loro integrazione nel termine di trenta giorni assegnatogli dalla Commissione.
6. Sarà cura dell'Istituto pubblicare periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, un avviso relativo all'istituzione dell'Albo, con cui si richiameranno le presenti norme regolamentari.

7. Gli iscritti all'elenco potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del loro curriculum e/o della documentazione che li riguarda.

Art. 4 – Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

1. I Direttori di Area, ovvero i Responsabili dei Servizi (o i Responsabili di Unità di progetto), ogniqualevolta, ricorrendo i presupposti di di cui art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rileveranno la necessità di attivare una collaborazione esterna all'Istituto in relazione alle attività, ai progetti specifici ed agli obiettivi ad essi assegnati in base al *Piano attuativo annuale dell'Ente* trasmetteranno specifica richiesta in tal senso al Direttore Generale, precisando altresì i termini e la tipologia contrattuale della collaborazione stessa.
2. Il Direttore Generale, ricevuta la richiesta, la valuterà sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti di legge sopra richiamati, e, qualora la ritenga meritevole di accoglimento, provvederà ad attivare la procedura comparativa di cui ai seguenti articoli, mediante convocazione, nei successivi 15 giorni, della Commissione permanente di valutazione.
3. Il Direttore Generale attiverà d'ufficio la procedura comparativa qualora la collaborazione afferisca all'Area della Direzione Generale.

Art. 5 - Commissione permanente di valutazione e procedura comparativa

1. Per la valutazione comparativa dei candidati verrà istituita, con apposita Disposizione del Direttore generale, una Commissione permanente di valutazione costituita da tre membri scelti fra i Direttori di Area ed i Responsabili dei Servizi (o di Unità di Progetto), cui si aggiungerà, di volta in volta ed ove non sia già in essa presente, il Direttore di Area od il Responsabile del Servizio (o di Unità di progetto) che ha richiesto di attivare l'incarico di collaborazione.
2. Ciascuna seduta della Commissione sarà presieduta dal componente con qualifica ed anzianità di servizio nella qualifica più elevati.
3. La Commissione verrà rinnovata con cadenza almeno annuale.
4. Essa si riunirà all'occorrenza per convocazione del Direttore Generale e sarà validamente insediata quando sarà composta da almeno tre membri, compreso colui che ha manifestato la richiesta di collaborazione esterna, cui spetterà di proporre una lista di almeno tre nominativi (se esistenti in tale numero) individuati all'interno dell'Albo, rispondenti alle caratteristiche professionali richieste, da sottoporre a procedura comparativa.
5. La Commissione procederà all'esame dei curricula ed eventualmente anche alla valutazione diretta attraverso un colloquio ai candidati proposti e predisporrà quindi una graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico. La comparazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio espresso a maggioranza dei componenti della Commissione: in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.
6. La valutazione dei curricula sarà effettuata dalla Commissione sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati proposti e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

Art. 6 – Pubblicazione degli esiti della procedura

1. Il nominativo dell'esperto selezionato al termine della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto e all'Albo dell'Ente.

Art. 7 - Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta - senza previo esperimento di procedura comparativa

1. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esterni all'Amministrazione, l'Istituto si riserva la facoltà di conferire ad esperti esterni, anche non iscritti all'Albo dell'Istituto, incarichi di collaborazione in via diretta, senza il previo esperimento di procedure di valutazione comparativa, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) in casi di particolare urgenza;

b) per il conferimento di incarichi a relatori in occasione di seminari, convegni, workshop; in tale caso l'incarico potrà essere conferito direttamente a soggetti di riconosciuta competenza e autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama);

c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali vengano stipulati accordi che prevedano attività di collaborazione con specifici soggetti;

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse ad abilità del prestatore di opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

2. Il Direttore di Area (il Direttore Generale, qualora la collaborazione afferisca all'Area della Direzione Generale) ovvero il Responsabile di Servizio/ Unità di Progetto dovrà attestare la sussistenza delle suddette situazioni nell'atto di conferimento dell'incarico.

3. Per gli incarichi che assumono la forma della collaborazione coordinata e continuativa, l'individuazione diretta potrà essere altresì legata alla proroga di un precedente contratto, qualora la necessità di portare a compimento la stessa attività o lo stesso progetto oggetto del primo contratto comporti la prosecuzione del rapporto con la stessa persona.

4. In tutti i casi di conferimento dell'incarico in via diretta dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Istituto ed all'Albo dell'Ente, avviso dell'avvenuto conferimento, con la specifica annotazione di "incarico conferito direttamente".

Art. 8 - Conferimento dell'incarico di collaborazione e sua formalizzazione

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente, l'incarico di collaborazione sarà conferito sulla base dei risultati della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione.

2. Il conferimento avverrà in ogni caso con atto del Direttore dell'Area (del Direttore Generale per le collaborazioni afferenti la Direzione Generale), ovvero del Responsabile di Servizio/Unità di Progetto, che se ne intende avvalere.

3. L'incarico sarà successivamente formalizzato con apposito contratto, stipulato in forma scritta, contenente almeno i seguenti elementi:

a) durata e luogo di svolgimento della collaborazione;

b) oggetto e modalità di realizzazione della prestazione;

c) compenso della collaborazione;

d) modalità di verifica delle prestazioni.

4. L'Istituto ed il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti di obbligo, gli adempimenti previdenziali ed assicurativi inerenti il rapporto.